

Roma, 20 dicembre 2024

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS - Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2024\_44**

**OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Con la riforma definite le regole di territorialità per il trust**

La riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni contenuta nel DLgs. 139/2024, oltre a disciplinare la tassazione del trust (si veda “Tassazione in entrata del trust con vantaggi per il neo domiciliato” del 22 novembre 2024), ha introdotto una regolamentazione specifica della territorialità relativa a questo istituto. In particolare, il DLgs. 139/2024 ha modificato l'art. 2 del DLgs. 346/90 rubricato “Territorialità dell'imposta”, introducendo il comma 2-bis, specificamente dedicato a trust e altri vincoli di destinazione. La questione dell'applicazione dei criteri di territorialità dell'art. 2 comma 2 del DLgs. 346/90 (che, si ricorda, guardano alla residenza di defunto o donante e, in subordine, alla collocazione dei beni) al trust, prima dell'intervento del decreto, era dibattuta, posto che questo negozio si caratterizza per il coinvolgimento di diversi soggetti (disponente, trustee, beneficiario) e per la presenza di diversi momenti rilevanti (istituzione, dotazione, trasferimento al beneficiario). Nella circ. n. 34/2022, l'Agenzia delle Entrate aveva affermato che sia la residenza del disponente, sia la localizzazione dei beni apportati dovevano essere verificati all'atto di apporto dei beni al trust, momento in cui si verifica l'effettivo “spossessionamento” dei beni da parte del disponente per effetto della segregazione. Una diversa tesi sosteneva che l'esistenza dei beni in Italia dovesse, invece, essere valutata al momento dell'attribuzione beneficiaria (così lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 56-2023/T). La nuova norma non sembra avere del tutto chiarito i dubbi. L'art. 2 comma 2-bis stabilisce che, per i trust e gli altri vincoli di destinazione, “l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario”. Pertanto: - se il disponente era residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l'imposta trova applicazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, anche se si trovano all'estero; - se il disponente non era residente in Italia, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia “trasferiti al beneficiario”. Come previsto per successioni e donazioni, anche per il trust il primo criterio da osservare è quello della residenza, in questo caso del disponente, al momento della separazione patrimoniale, vale a dire quando è effettuato l'apporto nel trust. La residenza rilevante è quella del disponente, vale a dire quella di colui che trasferisce al trustee i beni affinché li amministri a favore del beneficiario. Non rilevano, invece, la residenza del trustee o del beneficiario (che pure è il soggetto passivo d'imposta). Vale la pena osservare che il legislatore non ha colto l'occasione per specificare una volta per tutte quale sia la nozione di residenza a cui fare riferimento, per cui permangono le criticità interpretative esistenti con riferimento alla nozione di residenza utilizzata nel caso di successioni e donazioni. Nell'ipotesi in cui il disponente non sia residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l'imposta è dovuta “limitatamente ai

beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario”. Questo secondo periodo dell’art. 2 comma 2-bis del DLgs. 346/90 non specifica quale sia il momento in cui osservare la collocazione dei beni, se quello della separazione patrimoniale o quello del trasferimento al beneficiario. Una prima ricostruzione, che valorizza il riferimento ai beni “trasferiti al beneficiario”, dovrebbe condurre a ritenere che, quando il disponente non risiede in Italia, l’imposta è dovuta su beni e diritti esistenti in Italia al momento del loro trasferimento al beneficiario. Questa lettura si giustifica anche in ragione del fatto che la norma, in questa parte (diversamente da quanto avviene nel periodo precedente), non ripete il richiamo al momento della separazione patrimoniale. Secondo un’altra tesi, anche la localizzazione dei beni va effettuata al momento della separazione patrimoniale, non rilevando il luogo in cui si trovano i beni all’atto dell’attribuzione al beneficiario. Ciò sarebbe giustificato dal fatto che il distacco dei beni dal disponente costituisce la prima fase del trasferimento e, pertanto, rappresenterebbe il momento rilevante in entrambi i casi. In questi termini sembra esprimersi anche la Relazione illustrativa al decreto, ove si afferma che la modifica normativa è finalizzata a “precisare che le regole di territorialità previste dal medesimo articolo per i trasferimenti a causa di morte o per donazione sono applicabili anche ai trasferimenti derivanti da trust”. Per un approfondimento di questi temi si rimanda al volume “La nuova imposta sulle successioni e donazioni”, nella collana Riforma Fiscale.

Fonte: Cecilia Pasquale, Eutekne del 20 dicembre 2024

## ➤ Per l’Italia ancora valida la convenzione con la Russia

Nonostante la Federazione russa abbia, per norma interna, sospeso l’applicazione del trattato contro le doppie imposizioni con l’Italia, la convenzione, per parte italiana, è ancora efficace. Lo conferma l’agenzia delle Entrate in una recente risposta a interpello relativa a un caso di distribuzione di dividendi da una società italiana ad una società russa (direzione centrale Ufficio fiscalità internazionale prot.956-1678/2024). La Russia ha sospeso unilateralmente, con un decreto dell’8 agosto 2023, ratificato il 19 dicembre dello stesso anno, l’efficacia delle convenzioni contro le doppie imposizioni con 38 Paesi giudicati ostili, fra i quali l’Italia (si veda «Il Sole 24 Ore» del 30 settembre 2023). Più esattamente la sospensione riguarda gli articoli da 5 a 23 e l’articolo 25 della Convenzione e i punti da a) a d) ed f) del Protocollo aggiuntivo. Non riguarda, invece, l’articolo 24, sull’eliminazione della doppia imposizione. Alcuni Paesi – come l’Austria, la Bulgaria, il Canada, la Repubblica Ceca, la Francia, gli Stati Uniti e la Svezia – hanno espressamente decretato anche da parte loro la sospensione del trattato con la Russia – in applicazione del principio di reciprocità dei trattati –, altri (Lituania) hanno addirittura notificato alla Russia la denuncia del trattato e altri ancora come la Finlandia e l’Ungheria hanno dichiarato di volerlo mantenere efficace da parte loro. Molti altri Stati, fra i quali l’Italia, non risultano aver preso alcuna posizione ufficiale. Ci si era quindi chiesto quale comportamento dovessero tenere i soggetti residenti in Italia in caso di corresponsione di redditi soggetti a ritenuta a persone residenti in Russia. Le Entrate, nella risposta, hanno dato rilevanza al fatto che, a oggi, né l’Italia né la Federazione russa hanno proceduto alla denuncia in senso tecnico della convenzione ex articolo 30 del trattato stesso. Pertanto, la sospensione unilaterale decretata dal governo russo non ha prodotto effetti sull’efficacia del trattato dal lato italiano, ma solo dal lato russo. Il sostituto d’imposta italiano, quindi, può continuare a operare la ritenuta ridotta in base alla convenzione. La risposta non si occupa del caso opposto di percezione, da parte di soggetti residenti in Italia, di proventi di fonte russa assoggettati alla ritenuta interna locale anziché a quella convenzionale. In questo caso il problema è se il credito d’imposta di cui all’articolo 165 del Testo unico e all’articolo 24 della convenzione spetti per l’intero ammontare dell’imposta estera o entro il limite convenzionale. Secondo la prassi italiana, le imposte accreditabili non possono eccedere quelle che la convenzione consente di operare allo Stato della fonte (circolare 9/E del 2015, risposta 145/2022). Nel caso specifico però la convenzione è inefficace dal lato del soggetto che eroga il provento e efficace dal lato del soggetto che lo percepisce. Dovrebbe quindi essere ammessa in

Italia la spettanza del credito d'imposta per l'intero ammontare delle imposte dovute in Russia in base alla legislazione interna.

Fonte: Paolo Comuzzi Marco Piazza, Il Sole 24 Ore del 19 dicembre 2024

## ➤ Bruna Szego alla guida dell'Amla

L'italiana Bruna Szego è stata scelta dal Parlamento europeo come presidente dell'Autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro (Amla). L'Europarlamento in seduta plenaria ha approvato a larga maggioranza la candidatura di Bruna Szego con 569 deputati a favore, 20 voti contrari e 61 astensioni. Il voto segue quello già favorevole delle commissioni congiunte Econ e Libe del Parlamento europeo del 16 dicembre. Chi è. Attualmente a capo dell'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio presso la Banca d'Italia, incarico che ricopre dal giugno 2022, Szego è stata scelta tra tre candidati di alto profilo. Gli altri due erano il tedesco Marcus Pleyer, ex presidente del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi), e l'olandese Jan Reinder De Carpentier, già direttore dell'antiriciclaggio presso la Banca centrale olandese. Il sostegno del Parlamento non è il passo conclusivo: la nomina richiede ora l'approvazione del Consiglio UE, che deciderà con una maggioranza qualificata. Il ruolo e gli obiettivi dell'Amla. Con sede a Francoforte, l'Amla è stata creata per rafforzare la vigilanza contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nell'Unione europea. Sarà incaricata di monitorare direttamente gli istituti finanziari considerati più a rischio nell'Unione e di coordinare le attività delle unità di informazione finanziaria (UIF) nazionali. L'operatività dell'Amla inizierà formalmente nel 2025, ma si prevede che la piena funzionalità venga raggiunta solo nel 2028, in concomitanza con l'entrata in vigore del nuovo pacchetto antiriciclaggio. La nuova autorità avrà una struttura organizzativa composta da circa 450 dipendenti e sarà dotata di un sistema di governance progettato per garantirne l'indipendenza dai regolatori nazionali. Questo le consentirà di intervenire direttamente in caso di inefficienze o lacune nella vigilanza locale, assicurando maggiore uniformità e rigore nel contrasto al riciclaggio di denaro in tutta l'Unione.

Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 19 dicembre 2024

## ➤ Registro titolari effettivi, invii accantonati

Tutti gli obblighi di comunicazione al registro dei titolari effettivi e dei trust devono intendersi ad oggi sospesi. Resto sospeso anche l'obbligo di conferma dei dati già comunicati al Registro nei suoi due soli mesi di vita (9 ottobre 2023 - 7 dicembre 2023). Lo scrive l'Associazione fra le società italiane per azioni nell'approfondimento n. 3 del 2024 inviato ieri alle proprie associate. Assonime precisa che l'attuale inefficacia dell'intero sistema disegnato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 marzo 2022, n. 55, in attuazione degli articoli 21 e 22 del d.lgs. 231/2007, comporta l'impossibilità di comminare le sanzioni amministrative previste per l'omessa o ritardata comunicazione, stante l'assenza di un comportamento che possa dirsi effettivamente dovuto dalle società, dai trust e dagli altri enti indicati dall'art. 21 del già citato d.lgs. 231/2007. Dall'impossibilità pratica di consultare i dati contenuti nel Registro dei titolari effettivi e dei trust, sia da parte delle Autorità sia da parte dei soggetti obbligati all'adeguata verifica (banche, intermediari, professionisti, ecc.) determina la conseguenza che tale Registro non può, almeno attualmente, assolvere la funzione assegnatagli dalla normativa antiriciclaggio ovvero di essere una fonte terza alla quale poter attingere per verificare i dati sulla titolarità effettiva di società, trust e istituti affini. La conferma di quanto sopra, precisa ancora Assonime, la si può leggere nella nota di Unioncamere del 29 novembre 2024 diffusa a valle delle indicazioni rilasciate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ad avviso del quale le pronunce cautelari rese prima dal TAR del Lazio

il 7 dicembre 2023 e poi dal Consiglio di Stato, con le ordinanze 8245/2024 e 8248/2024, continuano a determinare la sospensione del termine per adempiere, e conseguentemente l'applicazione delle eventuali sanzioni da parte delle Camere di Commercio, nonché della possibilità di consultazione dei dati. E ciò, precisa poi lo stesso MiMIT, per scongiurare il rischio di un irreparabile pregiudizio per i titolari effettivi in ragione dell'ostensione dei loro dati personali presenti nel registro. Per questo Unioncamere ha diffuso, con la nota sopra citata, delle indicazioni operative a tutte le Camere di Commercio, affinché adottino una linea uniforme e di continuità rispetto ai precedenti indirizzi, ovverosia quella di ritenere che le ordinanze del Consiglio di Stato comportino una vera e propria sospensione dell'obbligo di comunicazione del titolare effettivo e conseguentemente della relativa conferma, dell'irrogazione delle sanzioni, delle verifiche a campione da parte degli Uffici e soprattutto dell'accesso ai dati a qualsiasi titolo. E' bene ricordare che, considerato che la Corte di Giustizia Europea non ha accolto la richiesta del Consiglio di Stato di applicare la procedura accelerata per decidere sulle questioni sottopostogli con le due citate ordinanze, viene quindi stimato in non meno di diciotto mesi il termine per avere una decisione della Corte UE.

Fonte: Fabrizio Vedana, Italia Oggi del 19 dicembre 2024

## ➤ Cresce lo spazio del golden power

Il golden power all'italiana è nato nel 2012, ai tempi del Governo Monti, sulle ceneri della vecchia golden share. Pensato inizialmente per adeguarsi ai rilievi dell'Europa, ha finito per rafforzare il ruolo protettivo dello Stato rispetto alle attività economiche, in un contesto internazionale nel frattempo cambiato, dove la globalizzazione segna il passo in favore dello Stato doganiere, guardiano dei suoi confini, e dove anche l'approccio dell'Unione europea è mutato, come dimostra il Regolamento 452/2019 sugli investimenti esteri diretti. Va rilevata comunque una differenza tra la posizione del legislatore europeo e quella della Corte di giustizia, di cui è esempio una sentenza del 2023 sul golden power ungherese, rimasta più aderente all'impronta tradizionale favorevole al libero commercio. Nella disciplina italiana i settori di intervento sono andati così ampliandosi: dalla difesa e sicurezza nazionale ad energia, trasporti, comunicazioni, ad ambiti ulteriori come quelli finanziario, della salute e dell'intelligenza artificiale. Anche nella definizione degli asset strategici e dei presupposti si registra una tendenza espansiva, amplificata dall'uso di concetti giuridici indeterminati quali la «minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale» o la «situazione eccezionale di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti». Non meno ampio è il ventaglio delle operazioni societarie che, in tali ambiti, l'impresa – non sempre e non solo extra Ue- deve notificare in via preventiva alla presidenza del Consiglio, incorrendo, se non lo fa, in pesanti sanzioni e specifiche ipotesi di nullità. Il Governo, quando ritiene di intervenire, può dettare condizioni o prescrizioni, recanti per lo più obblighi di fare, la cui osservanza è spesso oggetto di un monitoraggio successivo e dunque di un controllo durevole, oppure porre il suo veto al singolo atto ovvero opporsi all'acquisto della società target. Veto e opposizione sono misure più invasive da utilizzare di esercizio sono adottati all'esito di un procedimento che vede coinvolti numerosi soggetti, in particolare i ministeri interessati e soprattutto la presidenza del Consiglio dei ministri; quest'ultima svolge, anche attraverso la struttura del Gruppo di coordinamento, un ruolo centrale. Il procedimento ha tratti peculiari e si snoda in una fase istruttoria, connotata inizialmente da un forte livello di riservatezza, e in una fase decisoria che – nei casi di esercizio – è sottratta alla dirigenza amministrativa e riservata direttamente al livello politico, a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri. Di qui gli interrogativi circa la reale natura dei poteri e degli atti di golden power e la difficoltà che può incontrare il giudice amministrativo nel sindacare scelte e opzioni che sono, oltretutto, molto spesso fondate su informazioni e dati, anche d'intelligence, riservati. Leggendo la relazione annuale alle Camere, si vede bene come il numero delle notifiche sia cresciuto molto, se

pensiamo che le operazioni oggetto di screening erano appena otto nel 2014 e sono divenute 727 nel 2023. Le decisioni di esercizio sono rimaste tuttavia abbastanza poche e, tra queste, pochissime quelle di veto o di opposizione, il che parrebbe testimoniare la cautela e la misura con le quali lo scudo del golden power è stato per lo più impiegato. Non di meno il numero delle notifiche (e da ultimo delle pre-notifiche), e quindi delle operazioni societarie passate al vaglio degli uffici governativi, è un dato che deve comunque far riflettere, perché significa sottoporre a un controllo di tipo preventivo ampi settori dell'attività economica, rinverdendo le previsioni, che sembravano desuete, dell'articolo 41, comma 3, Costituzione. Il rischio, almeno in astratto, è quello della deterrenza, rispetto a investimenti di cui il nostro Paese avrebbe molto bisogno, e di un utilizzo improprio in contese tra gruppi imprenditoriali che dovrebbero essere lasciate al mercato; anziché a un potere, il golden power, definito come camaleontico, perché rispondente a un ampio spettro di interessi pubblici, tra i quali spesso fa capolino la politica sociale e industriale, una finalità rispettabilissima ma che giustificerebbe l'impiego di altri strumenti. In anni lontani e in un contesto molto diverso da quello attuale, una legge del 1933 aveva previsto che chiunque volesse costruire o ampliare un impianto industriale dovesse ottenere un'autorizzazione, inoltrando domanda ad un comitato ministeriale istituito presso l'allora ministero delle Corporazioni. Luigi Einaudi, scrivendo nel 1941 sul Giornale degli Economisti, osservava come le motivazioni degli atti che negavano l'autorizzazione si richiamassero sempre all'interesse pubblico ma lo facessero come fosse una formula di stile, come a celare le vere ragioni; di recente Sabino Cassese ha spiegato, nel suo *Le strutture del potere*, come quella legge fu utilizzata prevalentemente per non dare autorizzazioni o per minacciare di non darle, per tutelare quelli che già c'erano.

Fonte: Hadrian Simonetti, il Sole 24 Ore del 18 dicembre 2024

## ➤ In Gazzetta il decreto di riforma di IRPEF e IRES

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 di ieri il DLgs. 13 dicembre 2024 n. 192 che, in attuazione della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), introduce numerose novità in materia di IRPEF e IRES. Il decreto entrerà in vigore il 31 dicembre 2024, trascorso il periodo di vacatio legis (pari a 15 giorni), come previsto dall'art. 10 delle Preleggi. Gli artt. 1 e 2 del DLgs. introducono alcune novità in materia di redditi dei terreni (applicabili dal 2024), mentre l'art. 3 del DLgs. prevede alcune modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro dipendente (a partire dal 1° gennaio 2025). L'art. 5 del DLgs. è dedicato alla revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, attuata mediante la riscrittura integrale dell'art. 54 del TUIR e l'introduzione dei nuovi artt. da 54-bis a 54-octies nel TUIR. Di particolare interesse è l'introduzione del nuovo art. 177-bis nel TUIR che estende il regime di neutralità fiscale alle operazioni di aggregazione e riorganizzazione di studi professionali (si veda "La cessione di quote di associazioni professionali produce reddito di lavoro autonomo" di oggi). L'art. 5 del DLgs. interviene anche sull'art. 67 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, con novità che incidono sulla tassazione della cessione di quote di studi associati. In base a quanto previsto dall'art. 6 del DLgs. – la cui formulazione desta non poche perplessità – le disposizioni dell'art. 5 del decreto, salvo alcune eccezioni, si applicano "per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso" al 31 dicembre 2024. L'art. 7 del DLgs. interviene sul regime fiscale delle plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione, disponendo che si debba assumere come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante. La norma si applicherà alle cessioni effettuate a partire dal 31 dicembre 2024. Gli artt. da 8 a 20 del DLgs. contengono invece disposizioni in materia di redditi d'impresa, con date di decorrenza diversificate. In particolare, gli artt. da 8 a 13 del DLgs. prevedono una serie di norme finalizzate alla riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali (tra cui l'applicazione di un unico regime di affrancamento per le operazioni straordinarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2024), mentre l'art. 14 del DLgs. consente l'affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione d'imposta presenti nei bilanci dei soggetti che producono redditi d'impresa. L'art. 15 del DLgs. dispone la revisione del regime di riporto delle perdite fiscali

nell'ambito delle operazioni straordinarie, modificando gli artt. 84, 172 e 173 del TUIR, con effetti a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. La norma prevede inoltre l'introduzione del nuovo art. 177-ter nel TUIR, contenente la disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo. Sempre in tema di operazioni straordinarie, con l'art. 16 del DLgs. viene introdotta la disciplina fiscale delle scissioni per scorporo di cui all'art. 2506.1 c.c. (con effetto dal 2023), mentre con l'art. 17 del DLgs. vengono apportate alcune modifiche alla disciplina dei conferimenti d'azienda e di partecipazioni effettuati a partire dal 31 dicembre 2024. Infine, con gli artt. 18, 19 e 20 del DLgs. sono previste, rispettivamente, modifiche alla disciplina della liquidazione (art. 182 del TUIR), della tonnage tax (artt. 155 ss. del TUIR) e delle società di comodo (art. 30 del L. 724/94). Con la pubblicazione del DLgs. 192/2024, sono 14 i decreti che hanno completato l'iter di attuazione e sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale: - decreto in materia di fiscalità internazionale (DLgs. 27 dicembre 2023 n. 209); - decreto attuativo del primo modulo di riforma IRPEF e altre misure in tema di imposte sui redditi (DLgs. 30 dicembre 2023 n. 216); - decreto recante modifiche allo Statuto del contribuente (DLgs. 30 dicembre 2023 n. 219); - decreto sul contenzioso tributario (DLgs. 30 dicembre 2023 n. 220); - decreto recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo (DLgs. 30 dicembre 2023 n. 221); - decreto in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari (DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1); - decreto in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (DLgs. 12 febbraio 2024 n. 13); - decreto in materia di riordino del settore dei giochi (DLgs. 25 marzo 2024 n. 41); - decreto in materia di sanzioni tributarie (DLgs. 14 giugno 2024 n. 87); - decreto in tema di riscossione delle imposte (DLgs. 29 luglio 2024 n. 110); - decreto in tema di imposta di registro, successioni e donazioni, bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA (DLgs. 18 settembre 2024 n. 139); - decreto di revisione della disciplina doganale, del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (DLgs. 26 settembre 2024 n. 141). A questi si aggiunge il decreto correttivo della riforma fiscale, ossia il DLgs. 5 agosto 2024 n. 108.

Fonte: Giulia Lubrano e Carlotta Sgattoni, Eutekne del 17 dicembre 2024

## ➤ I commercialisti possono ricoprire il ruolo di esponente aziendale per l'antiriciclaggio

Il CNDCEC ha pubblicato il documento “La figura dell'Esponente aziendale AML nel Provvedimento Banca d'Italia del 1° agosto 2023. Il ruolo del Commercialista esperto AML”. Nel contributo viene illustrata la nuova figura dell'esponente aziendale AML (Anti-Money Laundering), che è stata introdotta nel provvedimento della Banca d'Italia del 1° agosto 2023 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nelle premesse si sottolinea che, per contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è fondamentale che gli intermediari finanziari adottino adeguati processi organizzativi e sistemi di controllo interno. Il relativo principio è ribadito nelle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, pubblicate dalla Banca d'Italia il 26 marzo 2019 e modificate con il citato provvedimento del 1° agosto 2023, che chiarisce e integra le norme principali, “con l'obiettivo di supportare gli intermediari finanziari nell'applicare gli obblighi di legge in modo consapevole ed efficace, seguendo il principio del risk-based approach”. In particolare viene previsto come: - le procedure e i controlli debbano essere calibrati tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'attività svolta, quali la natura, la dimensione, la complessità organizzativa e la tipologia di servizi offerti, applicando così il principio di proporzionalità; - debbano essere definiti chiaramente ruoli, compiti e responsabilità assegnati ai diversi livelli (coinvolgendo tutti gli organi aziendali); - sia necessario prevedere procedure interne per l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, nonché conservazione della documentazione, delle evidenze dei rapporti e delle operazioni. Sulla base degli orientamenti dell'European Banking Authority (EBA) sulle “politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e

alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio”, che hanno generato un impatto rilevante sull’organizzazione dei presidi AML dei soggetti obbligati, l’Autorità di vigilanza ha dovuto rimodulare l’originario provvedimento del marzo 2019, ridisegnando innanzitutto presidi organizzativi minimi i quali devono almeno dotarsi di: - una funzione antiriciclaggio; - un responsabile per l’invio delle segnalazioni sospette; - una funzione di internal audit; - un esponente aziendale per l’antiriciclaggio. Nel documento si evidenzia come il ruolo dell’esponente aziendale AML possa essere ricoperto anche dai commercialisti, “già abituati a svolgere incarichi nei Consigli di Amministrazione di intermediari finanziari in ragione di mandati professionali specifici e, soprattutto, già in possesso dell’esperienza e della conoscenza delle norme e delle tecniche di gestione dei rischi”. Ai fini dell’assunzione del ruolo rileveranno specifiche competenze, quali la conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio, eventuali esperienze maturate nell’ambito degli organi di amministrazione e controllo (ovvero in qualità di responsabile della funzione antiriciclaggio in outsourcing), nell’ambito di banche e/o altri intermediari finanziari. Si pone, infine, l’accento sull’aderenza delle caratteristiche del ruolo in esame con le previsioni dell’ordinamento professionale vigente dei dottori commercialisti e agli esperti contabili. In tale ambito, peraltro, non emergono problematiche apprezzabili, “dal momento che l’assunzione della carica di consigliere di amministrazione, in assenza di un interesse economico prevalente, non determina l’insorgere di eventuali cause di incompatibilità con l’esercizio della professione”.

Fonte: Stefano De Rosa, Eutekne del 14 dicembre 2024

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr